

***Causa Cirino e Claudio Renne c. Italia – Prima sezione – sentenza 26 ottobre 2017 (ricorsi nn. 2539/13 e 4705/13)***

**Proibizione della tortura – Sotto il profilo procedurale – Mancanza di effettività dell'inchiesta per assenza nell'ordinamento interno di una norma volta a sanzionare la tortura – Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.**

**Proibizione della tortura – Sotto il profilo sostanziale – violenze sistematiche e gravi privazioni materiali inflitte dagli agenti di custodia e frutto di una prassi generalizzata finalizzata a punire i detenuti – Violazione del divieto di tortura di cui all'art. 3 CEDU – Sussiste.**

**Integra la violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, carenza della legislazione penale italiana per la mancanza di un reato che sanzioni la tortura.**

**Integra la violazione del profilo materiale dell'art. 3 della Convenzione la causazione di lesioni da parte delle forze dell'ordine che siano riconducibili ad un uso non giustificato della forza.**

**Fatto.** I ricorrenti erano detenuti nella Casa circondariale di Asti. A seguito di un alterco tra un agente di custodia ed il sig. Cirino, nel quale era intervenuto anche il sig. Renne, i due erano stati spogliati degli indumenti e condotti in una cella della sezione isolamento della Casa circondariale.

All'interno di tali celle non vi era altro mobilio che una rete priva di materasso, lenzuola e coperte. Quanto ai servizi igienici, nella cella era presente un gabinetto alla turca sprovvisto di acqua corrente e non c'era alcun lavabo. La finestra della cella era priva di vetri e l'unica fonte di riscaldamento era costituita da un piccolo radiatore, che funzionava male e forniva poca protezione dal freddo di dicembre.

Per diversi giorni, che non è possibile quantificare con esattezza, i ricorrenti erano stati lasciati nudi e privati del vitto, successivamente fornito in quantità razionate. Erano stati picchiati tutti i giorni, diverse volte al giorno e ripetutamente presi a pugni, a calci e percossi al capo, da parte di numerosi agenti di custodia, di giorno e di notte.

Durante la detenzione in regime di isolamento non avevano ricevuto visite e non era stato loro consentito di uscire. Successivamente a tali episodi, entrambi i ricorrenti erano stati ricoverati in ospedale con lesioni da trauma.

A seguito dell'indagine penale a carico degli agenti, scaturita da alcune intercettazioni telefoniche, cinque agenti erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di maltrattamenti aggravati dall'abuso di potere.

Il tribunale di Asti aveva accertato che i fatti si erano verificati secondo le modalità descritte dalle vittime e che i maltrattamenti, lungi dall'essere episodi isolati, erano posti in essere in modo sistematico secondo una prassi generalizzata utilizzata nei confronti di detenuti ritenuti problematici. Il tribunale aveva ritenuto inoltre ampiamente provato che gli agenti di custodia operassero in un clima di impunità e ciò era dovuto all'acquiescenza della Direzione del carcere e alla complicità esistente tra gli agenti di custodia.

Quanto ai cinque presunti responsabili, uno era stato prosciolto, due assolti per avvenuta prescrizione dei reati e solo a due era stata formalmente mossa l'accusa di maltrattamenti qualificabili come tortura. Non essendo però il reato di tortura previsto dal codice penale, i giudici di prima istanza avevano ricondotto tali comportamenti all'abuso di autorità, fattispecie per la quale era tuttavia maturata la prescrizione. Dunque il procedimento era stato archiviato.

Quanto ai procedimenti disciplinari, due agenti erano stati destituiti dal servizio - anche se uno è stato successivamente reintegrato - e due sospesi per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, non in concomitanza delle indagini e del processo.

I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione del parametro dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti), sia sotto l'aspetto sostanziale sia procedurale.

### ***Diritto.***

#### ***Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura) sotto il profilo sostanziale.***

La Corte di Strasburgo ribadisce innanzitutto la differenza tra la nozione di trattamenti inumani o degradanti e quella di tortura. Per essere ricondotti all'art 3 i comportamenti devono essere tali da provocare gravi e crudeli sofferenze, mentre affinché siano qualificabili come tortura è necessario anche l'elemento intenzionale di torturare.

Alla luce dell'accertamento dei fatti emerso dalle conclusioni del tribunale di Asti, il quale ha riscontrato che i due ricorrenti erano stati sottoposti a sistematiche violenze fisiche da cui sono scaturite lesioni anche gravi, i giudici di Strasburgo ritengono che i trattamenti inflitti rientrano nell'art. 3 CEDU, non solo quali trattamenti inumani o degradanti, ma anche come tortura, rinvenendo il carattere intenzionale nella prassi generalizzata vigente nella casa circondariale e finalizzata a punire i detenuti problematici. La Corte constata, quindi, la violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale.

#### ***Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione di maltrattamenti) sotto il profilo procedurale.***

La Corte si occupa innanzitutto della questione preliminare della legittimazione di una persona a proseguire il ricorso nell'interesse del defunto. Infatti, dopo il decesso del sig. Renne la figlia ha manifestato la volontà di proseguire il ricorso in nome del padre.

A tale proposito, i giudici citano la loro giurisprudenza secondo la quale ciò che rileva, ai fini della legittimazione dell'erede, non è la trasmissibilità dei diritti in questione, bensì che gli eredi possano in linea di massima affermare di avere un legittimo interesse a chiedere alla Corte di trattare la causa. Al riguardo, la Corte ribadisce che i ricorsi in materia di diritti umani di cui è investita hanno generalmente una dimensione morale e le persone vicine a un ricorrente possono pertanto avere un legittimo interesse ad assicurare che sia fatta giustizia, anche successivamente al decesso del ricorrente.

Secondo la giurisprudenza della Corte, se una persona afferma in modo verosimile di essere stata maltrattata dalle autorità statali, in violazione dell'articolo 3, tale disposizione, congiuntamente all'obbligo generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, impone implicitamente che sia svolta un'efficace indagine ufficiale.

In ordine allo svolgimento dei procedimenti interni, la Corte ritiene che non si possa criticare il tribunale nazionale il quale, viceversa, ha adottato una posizione molto ferma senza tentare in alcun modo di giustificare o di minimizzare il comportamento contestato.

I giudici hanno argomentato che il tribunale ha compiuto un autentico sforzo per accertare i fatti e identificare gli individui responsabili del trattamento inflitto ai ricorrenti, sottoponendo la causa di cui era investito a un esame scrupoloso.

I giudici nazionali, tuttavia, pur riconoscendo la gravità dei comportamenti tenuti dagli agenti, hanno constatato la mancanza nel diritto penale interno di una fattispecie di reato qualificabile come tortura ed hanno ricondotto tali comportamenti a diverse fattispecie di reato, soggette però a prescrizione, per cui dei cinque imputati uno è stato assolto dai capi di imputazione, mentre per gli altri quattro è intervenuta la prescrizione.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la Corte di Strasburgo ritiene che il nocciolo del problema non risieda nel comportamento delle autorità giudiziarie interne, ma piuttosto nelle carenze della legislazione penale italiana per l'assenza di disposizioni specifiche sulla tortura *ex*

articolo 3 CEDU e di conseguenza di sanzioni adeguate. Secondo i giudici di Strasburgo, ciò comporta non solo il venir meno della garanzia che un trattamento contrario all'articolo 3 perpetrato da agenti statali venga punito, ma anche che sia indebolito il potere deterrente del sistema giudiziario.

Per ciò che concerne le sanzioni disciplinari, la Corte prende atto che esse sono state inflitte agli agenti incriminati, ma evidenzia che una punizione che concerna solo la sfera disciplinare non è in grado di fornire la forza dissuasiva necessaria a far rispettare l'art. 3 CEDU.

I giudici censurano inoltre la mancata comminazione della sospensione durante le indagini o il processo, ricordando che il significato di tali misure è di consentire alle vittime di maltrattamenti di denunciare senza timore di ritorsioni, finalità particolarmente significativa nel caso in cui si tratti di vittime in custodia di funzionari statali dai quali i maltrattamenti sarebbero stati inflitti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, anche sotto il profilo procedurale. La sentenza è divenuta definitiva il 26 gennaio 2018.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione la Corte, ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 80.000 euro ciascuno a titolo di danni morali oltre a 8.000 euro per le spese.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 3 CEDU

Art.41 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 3 CEDU – sulle accuse di maltrattamenti da parte di agenti statali: Bouyid c. Belgio, [GC], n.23380/09 §81-90; Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, nn. 12131/13 e 43390/13, § 111-113, 22 giugno 2017

Art. 3 CEDU – sull'efficacia dell'indagine per giustificare l'uso della forza: Mihhailov c. Estonia n.64418/10 § 112 30 agosto 2016; Hilal Mammadov c. Azerbaigian n. 81553/12 §83 4 febbraio 2016

Art. 3 CEDU – sulla legittimazione degli eredi a portare avanti l'azione - Ergezen c. Turchia, n. 73359/10, § 29, 8 aprile 2014; Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000 XII

Art. 3 CEDU – sulla necessità di sospendere gli agenti accusati di maltrattamenti durante le indagini o il processo - Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 90, CEDU 2010; Saba c. Italia, n. 36629/10, 1 luglio 2014.

Art. 3 CEDU – sulla mancanza di un reato di tortura nel diritto interno e l'applicazione dell' istituto della prescrizione- Abdülsamet Yaman c. Turchia, n. 32446/96, § 55, 2 novembre 2004; Myumyun c. Bulgaria, n. 67258/13, § 77, 3 novembre 2015.